



2. 2.18.1/1980/18/x

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

N° 1980

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: nuove autorizzazioni per la pratica dell'eliski nel Comune di Alagna.

Premesso che

- in data 29 settembre 2015, il Consiglio regionale del Piemonte ha votato la Mozione n.381 "Disciplina della pratica dell'eliski in Piemonte", che impegnava la Giunta regionale ad *avviare in tempi rapidi un'apposita iniziativa legislativa per la disciplina dell'eliski con gli obiettivi di contenere il fenomeno, ridurre l'impatto che ne deriva e definire adeguati standard di sicurezza;*
- dopo numerosi audizioni e incontri, una lunga discussione nelle Commissioni competenti, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge regionale n. 1/2017 "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2";

premessso, inoltre, che

- l'articolo 26 della l.r. 1/2017 recita al comma 5 che *“ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 43 della l.r. 19/2009, il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita attivi ed è vietato nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000”*;
- inoltre, secondo la legge sopra citata, *“l'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il comune competente per territorio o, se delegata, fra l'unione montana e il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge”*;
- il comma 9 della l.r. 1/2017 *“in deroga al divieto del comma 5 prevede la possibilità In deroga al divieto di eliski di cui al comma 5 e fatte salve le altre disposizioni contenute nel medesimo comma, l'attività di eliski è assentibile nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, subordinatamente all'effettuazione della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 43 della l.r. 19/2009 da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora tale attività abbia ivi avuto già luogo prima del 30 giugno 2016 e a condizione che siano concordate le modalità di svolgimento mediante convenzione tra il soggetto gestore del servizio di eliski e gli enti regionali di gestione di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2009”*;
- tale legge, inoltre vieta in ogni caso la pratica dell'eliski durante i fine settimana;

considerato che

- il 24 ottobre scorso, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 16/2017, nel quale è contenuto l'aggiornamento delle autorizzazioni e delle modalità di gestione della pratica dell'eliski;

tenuto conto che

- secondo notizie di stampa, sembrerebbe che in alcuni Comuni il servizio di eliski sia ripreso in maniera molto impattante;

- secondo recenti notizie giornalistiche, ai sensi del comma 9 dell'articolo sopra citato, nel Comune di Alagna sarebbero stati autorizzati dieci voli al giorno su ciascuna delle quattro piazzole (Colle Ippolito, Punta Cavallo, ghiacciaio della Pioda e località Fornale) per otto giorni al mese;
- secondo il Sindaco di Alagna quindi *«abbiamo recuperato la possibilità, con un po' di coordinamento di volare quasi tutti i giorni del mese, considerando che prima le autorizzazioni parlavano solo di otto giornate complessive a disposizione senza considerare i singoli luoghi da cui decollare e atterrare»*;

rilevato che,

- la pratica dell'eliski, secondo la letteratura e le molte associazioni che vivono la montagna, ha molti elementi che creano un danno alla montagna: i danni all'ambiente dovuti alle emissioni, il disturbo alla fauna alpina (costretta a fuggire in un periodo dell'anno in cui dovrebbe invece risparmiare le forze), il disturbo alle persone che risiedono ancora in montagna, il disturbo a coloro che la montagna la affrontano con mezzi tradizionali e anche il pericolo legati agli spostamenti di masse nevose che possono essere causati dai velivoli e che possono innescare fenomeni valanghivi;
- inoltre, vi è un pericolo legato all'impreparazione all'ambiente alpino, tipico di coloro che praticano come clienti l'eliski;

INTERROGA

l'Assessore competente per sapere

- se non crede che le richieste di deroga in merito alle nuove autorizzazioni per la pratica dell'eliski, abbiano avuto un carattere troppo estensivo, in contrasto con i principi di tutela della l.r. 1/2017.

Torino, 29 gennaio 2018

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)